

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 13/02/2019

FATTO

In data 7.9.2004, il ricorrente e il coniuge richiedevano l'apertura di un libretto di risparmio con intestazione alla figlia minore d'età «secondo le norme che regolano il presente rapporto e nel rispetto delle disposizioni che regolano la potestà dei genitori». A seguito della separazione consensuale dalla madre della minore nell'anno 2013, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della figlia, contestava l'effettuazione di prelievi senza il proprio consenso e chiedeva all'intermediario, con reclamo del 30.06.2018, di rifiutare le operazioni di prelievo effettuate disgiuntamente da uno dei genitori con il passaggio dall'operatività in forma disgiunta a quella in forma congiunta.

A seguito del mancato accoglimento del reclamo adiva questo Arbitro e chiedeva «condannare ... a passare le operazioni di prelievo sul libretto intestato alla minore ... n. 744 da forma disgiunta a forma congiunta da parte gli esercenti la patria potestà; a dichiarare la responsabilità di ***** in merito a prelievi compiuti disgiuntamente da parte di uno solo dei genitori dopo la notifica di non disponibilità del credito da parte del qui ricorrente; a dichiarare la nullità/annullabilità/inapplicabilità di eventuali clausole che stabiliscano per il passaggio da forma disgiunta a congiunta della richiesta di entrambi i genitori in quanto in contrasto con le norme del codice civile, imperative, inderogabili e poste a tutela dei minori e della patria potestà; a dichiarare la nullità/annullabilità/inapplicabilità delle clausole contrattuali che prevedono il prelievo disgiunto degli esercenti la patria potestà di somme di euro 2.500,00, addirittura in forma giornaliera, in quanto in contrasto con le norme imperative, nonché con il codice civile



*(norme inderogabili), che prevedono di compiere gli atti di straordinaria amministrazione in forma congiunta e con l'autorizzazione del giudice tutelare; condannare ***** alla rifusione delle spese e quanto altro previsto secondo legge».*

L'intermediario si costituiva ritualmente e rappresentava che, in virtù della disciplina legale dei libretti intestati ai minori di età, entrambi i genitori, salvo eccezioni da valutare all'atto della stipula del contratto o in caso di perdita della potestà genitoriale da parte di uno dei genitori, erano abilitati ad operare disgiuntamente entro i limiti di importo normativamente stabiliti, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha sottoposto al Collegio la questione della legittimità della richiesta della modifica delle condizioni di prelievo da parte dei genitori con riferimento ad un libretto di risparmio intestato alla figlia minore di età.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, nell'anno 2013 i coniugi procedevano alla separazione consensuale con affidato condiviso delle figlie minori e, statuivano, in merito al libretto di risparmio, che i prelievi potevano essere effettuati, con il consenso di entrambi, soltanto in caso di estrema necessità e per l'esclusivo interesse della minore. Invero, il ricorrente non ha documentato né tale accordo, né ha allegato le condizioni della separazione consensuale sì che nessun rilievo può essere asserito, ma non documentati accordi tra i coniugi, fermo restando che l'eventuale inosservanza delle condizioni della separazione, ancorché attinenti all'impiego dei risparmi portati dal libretto posto a base del ricorso, non può essere dedotto innanzi a questo Collegio.

Il ricorso è relativo ad un contratto sottoscritto nell'anno 2003. In conformità del consolidato orientamento dell'ABF, la contestazione della validità delle clausole configura una censura relativa al momento genetico del contratto sì che deve applicarsi la disciplina della sez. I, § 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia in forza della quale «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009». Tuttavia, il riferimento delle domande all'accertamento di diritti derivanti da fatti e comportamenti dell'intermediario verificatisi nel periodo di competenza temporale consente di valutare, ancorché incidentalmente, la validità delle clausole contrattuali indicate dal ricorrente.

Come risulta dal documento contrattuale sottoscritto dai genitori in data 7.9.2004, il libretto di risparmio è stato intestato alla figlia del ricorrente, nata il 20.09.2003, «secondo le norme che regolano il presente rapporto e nel rispetto delle disposizioni che regolano la potestà dei genitori». In particolare, il rapporto è stato sottoposto alle condizioni riprodotte nel retro della richiesta di apertura (recante anche la sottoscrizione dei genitori per ricevuta) e, in virtù di esplicito richiamo, al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002 recante «nuova disciplina dei libretti di risparmio postale» (abrogato successivamente dall'art. 2, comma 1, d.m. 29 febbraio 2016).

L'art. 8, comma 2, del d.m. 6 giugno 2002 statuiva l'ammissibilità dell'intestazione dei libretti di risparmio ai minori di età con l'espressa previsione della sottoposizione della gestione del libretto alle disposizioni contenute nel codice civile. Sulla base della predetta disposizione, oltre che del regolamento contrattuale, non può dubitarsi della sottoposizione del rapporto alla disciplina del codice civile e in particolare degli artt. 316 e 320 c.c. sì che l'operazione di prelievo di somme dal libretto, quale atto di straordinaria amministrazione, può essere compiuta dai genitori soltanto congiuntamente nel rispetto dell'art. 320 c.c.



Pertanto, il Collegio rileva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, perché il contratto è espressamente sottoposto alla disciplina civilistica invocata nel ricorso.

L'intermediario ha allegato foglio informativo recante quale disciplina del prestito non soltanto l'art. 5 del decreto-legge 30.09.2003, conv. con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, ma anche il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 ottobre 2004. Risultano allegati altresì condizioni generali che recano ulteriore richiamo al d.m. 6 ottobre 2004. Identico richiamo è contenuto nella scheda di sintesi e nel foglio informativo. Invero tali documenti non possono essere riferite al rapporto oggetto del presente del ricorso, perché il libretto è stato aperto prima dell'introduzione delle predette normative. L'intermediario, dunque, ha allegato condizioni contrattuali non proposte al ricorrente al momento dell'apertura del libretto.

Nessun rilievo può essere ascritto al d.m. 9 gennaio 2013 recante la disciplina dell'emissione dei libretti di risparmio nominativi speciali intestati ai minori di età con l'articolazione in tre fasce con l'espressa previsione del passaggio automatico dalla fascia A (nascita al compimento dei 12 anni) alla fascia B (dal giorno successivo al compimento dei 12 anni ai 14 anni) e alla fascia C (dal giorno successivo al compimento dei 14 anni ai 18 anni) e il riconoscimento, dal compimento del dodicesimo anno di età, della facoltà di operare sul conto anche al minore con importi progressivamente crescenti in ragione dell'età, fermo restando la facoltà dei genitori di effettuare depositi e/o prelievi senza limiti di importo, salvo il limite massimo del deposito, e con facoltà di effettuare anche disgiuntamente operazioni di deposito e/o prelievo nei limiti stabiliti.

Il d.m. 9 gennaio 2013 non configura una disciplina legale integrativa del regolamento contrattuale e, in caso di conflitto, le previsioni del decreto non sostituiscono le clausole difformi del contratto sottoscritto dal ricorrente. La costituzione del vincolo contrattuale tra emittente e intestatario del libretto si forma sulla base del regolamento contrattuale accettato al momento della sottoscrizione. L'espresso richiamo negoziale al d.m. 6 giugno 2002 sottopone l'operatività del libretto alle disposizioni contenute nel codice civile impedendo a ciascun genitore di riscuotere capitali del minore in violazione della disciplina legale posta dall'art. 320 ss. Né i decreti ministeriali successivi all'apertura del libretto possono modificare la disciplina dettata dal codice civile sulla responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. e sui poteri di rappresentanza e amministrazione ex art. 320 c.c.

La domanda relativa all'accertamento della responsabilità dell'intermediario *«in merito a prelievi compiuti disgiuntamente da parte di uno solo dei genitori dopo la notifica di non disponibilità del credito da parte del qui ricorrente»* non può essere accolta. L'integrale documentazione delle operazioni effettuate consente di affermare che il rapporto è stato movimentato quasi esclusivamente attraverso depositi di somme. A parte quattro addebiti di euro 34,20 ognuno in data 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 31.12.2017, risulta unico prelievo di euro 400,00 in data 18 giugno 2018, vale a dire in epoca anteriore alla comunicazione del ricorrente dell'intervenuta separazione con richiesta di blocco dell'operatività disgiunta.

Fermo restando che la documentazione allegata non consente di individuare l'autore dei prelievi e le specifiche causali degli addebiti annuali di euro 34,20, nessuna somma risulta essere stata prelevata dopo la notifica della dichiarazione di non disponibilità del credito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9740 del 09 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO